

## **Legge federale che modifica il Codice delle obbligazioni (Delle cause delle obbligazioni)**

del 5 ottobre 1990

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1986<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>2)</sup> è modificato come segue:

### *Art. 6a*

3a. Invio di  
cose non  
ordinate

<sup>1</sup> L'invio di una cosa non ordinata non è una proposta.

<sup>2</sup> Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.

<sup>3</sup> Se l'invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.

### *Art. 40a*

H. Diritto di re-  
voca nel caso di  
contratti a do-  
micilio o contr-  
tratti analoghi  
I. Campo d'ap-  
plicazione

<sup>1</sup> Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se:

- a. l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale e
- b. la prestazione del cliente supera 100 franchi.

<sup>2</sup> Le disposizioni non si applicano ai contratti d'assicurazione.

<sup>3</sup> Nel caso di modificazione importante del potere d'acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l'importo indicato nel capoverso 1 lettera b.

### *Art. 40b*

II. Principio

Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione d'accettazione se l'offerta gli è stata fatta:

<sup>1)</sup> FF 1986 II 231

<sup>2)</sup> RS 220

- a. in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze;
- b. in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
- c. nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un'escursione o ad un'analogha occasione.

*Art. 40c*

III. Eccezioni

Il cliente non ha diritto di revoca se:

- a. ha lui stesso promosso le trattative o le ha condotte nell'ambito di un rapporto contrattuale esistente;
- b. ha già concluso precedentemente e nello stesso modo contratti con l'offerente o ha, da costui, ripetutamente acquistato cose dello stesso genere o accettato servizi dello stesso genere;
- c. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

*Art. 40d*

IV. Obbligo d'informare dell'offerente

L'offerente deve informare il cliente sul diritto di revoca, come anche sulla forma e il termine per esercitarlo, e comunicargli il suo indirizzo.

*Art. 40e*

V. Revoca

1. Forma e termine

- <sup>1</sup> Il cliente deve comunicare per scritto la revoca all'offerente.
- <sup>2</sup> Il termine di revoca è di sette giorni e decorre dal momento in cui il cliente:
  - a. ha proposto o accettato il contratto e
  - b. conosce il suo diritto di revoca, come anche l'indirizzo dell'offerente.
- <sup>3</sup> Il termine è osservato se la dichiarazione di revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

*Art. 40f*

2. Conseguenze

- <sup>1</sup> Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
- <sup>2</sup> Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all'offerente un nolo adeguato.
- <sup>3</sup> Il cliente deve rimborsare all'offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).
- <sup>4</sup> Il cliente non deve all'offerente nessun'altra indennità.

*Art. 40g*

VI. Foro      Nel caso di controversie concernenti il diritto di revoca, il cliente può adire il giudice del luogo di domicilio del convenuto o del proprio domicilio.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Caveltz

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Huber

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1990<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 14 gennaio 1991

## **Legge federale che modifica il Codice delle obbligazioni (Delle cause delle obbligazioni) del 5 ottobre 1990**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	520-522
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 457

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.